



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

D.L. 63/2026 / A.C. 2962

Dossier n° 183 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 15 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2962
D.L.	63/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	16
Date:	
emanazione:	30 aprile 2026
approvazione del Senato:	11 giugno 2026
assegnazione:	11 giugno 2026
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, comma 2**, del **disegno di legge di conversione** prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89, con salvezza degli effetti.

L'**articolo 1, ai commi da 1 a 4**, proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n.33 e n. 38 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Nella relazione governativa si preannuncia, inoltre, che le predette riduzioni saranno prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'**articolo 1, ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies**, conferma la proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, disposta con il decreto-legge n. 89 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro (dal 19 marzo al 22 maggio la riduzione è stata di 20 centesimi al litro), la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Con il successivo D.M. 5 giugno 2025 le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate anche per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il meccanismo dell'accisa mobile, con l'utilizzo a copertura delle maggiori entrate derivanti dall'IVA: in tale periodo la riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.

L'**articolo 1**, con il **comma 4-quater**, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cd. hard-to-abate.

L'**articolo 1-bis** introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. La somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT, su richiesta dell'organo

commissariale, in un'unica soluzione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il rimborso è dovuto entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto tra ADI e ILVA o, se anteriore, dalla vendita dei compendi aziendali. Si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica. La copertura degli oneri è rinviata all'articolo 1-septies.

L'articolo 1-ter, ai commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026 e la copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 200 milioni di euro).

L'articolo 1-ter, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria, introdotte dall'articolo 2, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 63 del 2026. In particolare, si dispone la proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026 (maggiore onere di 60 milioni di euro). Alle medesime imprese si riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

L'articolo 1-ter, comma 7, conferma la modifica – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, introdotta dal decreto-legge n. 89 del 2026, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

L'articolo 1-quater incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione del c.d. Fondo TPL al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1-quinquies stabilisce l'assegnazione a Roma della sede del SEETAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'UE nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua governance.

L'articolo 1-sexies, ai commi 1 e 2, dispone il differimento (dal 30 giugno al 20 luglio 2026), senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti (comma 1). Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

L'articolo 1-sexies, comma 3, prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative.

L'articolo 1-sexies, al comma 4, reca una serie di proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione.

L'articolo 1-septies reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 1-octies interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica, in particolare, che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

L'articolo 1-novies estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'**articolo 1-decies** interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli.

L'**articolo 1-undecies** individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano.

L'**articolo 1-duodecies** interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste: lo fa disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.

L'**articolo 1-terdecies** modifica la legge 12 settembre 2025, n. 131 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta (artt. 6, 7, 19 e 25) applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi a perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche.

L'**articolo 1-quaterdecies** sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'**articolo 1-quinquiesdecies** introduce un regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse. In particolare, sono disciplinate le condizioni di fornitura dei clienti finali, la titolarità di sistemi di stoccaggio in capo ai distributori locali, lo svolgimento del dispacciamento e la durata delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e delle cooperative elettriche; l'efficacia di parte delle deroghe è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame costituisce il quinto decreto-legge recante disposizioni volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti connessi alle recenti crisi dei mercati internazionali.

In particolare, sulla materia in esame sono intervenuti i seguenti decreti, tutti presentati in prima lettura al Senato:

1. il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;
2. il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38;
3. il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42;
4. il decreto-legge 30 aprile, n. 63;
5. il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89.

In tal modo, dal 19 marzo fino al 6 giugno è stata assicurata la riduzione straordinaria delle accise sui carburanti.

Con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026, il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio 2026.

La disposizione di legge di riferimento per l'adozione di tale decreto ministeriale è l'articolo 1, comma 290, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria per il 2008), secondo cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite utilizzando le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Si ricorda infine che il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, è confluito, con emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, nel decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con contestuale abrogazione e

salvezza degli effetti del decreto confluito; analogamente si è proceduto con il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, confluito nel decreto-legge in esame.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 16 articoli per un totale di 36 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alla finalità sopra descritta dei seguenti articoli, alcuni dei quali originariamente previsti nel decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, confluito nel provvedimento in esame: l'articolo 1-*bis* (che dispone la proroga di un finanziamento alla società Ilva nella procedura di cessione del compendio aziendale); l'articolo 1-*quinqies* (relativo all'istituzione del Centro di assistenza tecnica SE-ETAC); l'articolo 1-*sexies* (in tema di differimento dei termini per i versamenti risultati dalle dichiarazioni fiscali); l'articolo 1-*duodecies* (in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche); l'articolo 1-*terdecies* (in tema di crediti d'imposta per le comunità montane per le quali trovano applicazione le norme sulla tutela delle minoranze linguistiche); l'articolo 1-*quaterdecies* (in materia di pagamenti elettronici); infine, l'articolo 1-*quinqiesdecies* (relativo al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 36 commi¹ richiede l'adozione di 1 decreto ministeriale.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 aprile 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del medesimo giorno.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel provvedimento in esame risulta "confluito" il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (presentato per la conversione al Senato, AS. 1912), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda inoltre che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare"; sul punto, si segnala infine anche l'ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*